PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale Codice: 4 Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO Codice: 4

DETERMINAZIONE N. 2717 IN DATA 08-09-2008

Oggetto: D.Lgs n. 152/06 art. 278 - Diffida alla ditta GABBA GIULIO S.r.I., con sede legale e stabilimento in Via Vercellone, 22 nel Comune di Biella.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì;

Impresa: GABBA GIULIO S.r.I.

Stabilimento di Biella.

Sede Legale: Via Vercellone, 22 – 13900 BIELLA. Sede Operativa: Via Vercellone, 22 – 13900 BIELLA.

Codice Impresa: 4400

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 3619 del 31/10/2007 l'Amministrazione Provinciale di Biella ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/05 alla società Gabba Giulio s.r.l per il proprio complesso IPPC ubicato in Via Vercellone, 22 nel Comune di BIELLA

Tenuto conto che l'allegato D alla Determinazione Dirigenziale n. 3619 del 31/10/2007 imponeva per il punto di emissione C1 afferente ad una caldaia Carimati un limite pari a 500 $\rm mg/Nm^3$ ed un flusso di massa pari a 1,35 Kg/h per gli Ossidi di Azoto (NO_x) e un flusso di massa pari a 4,59 1,35 Kg/h per gli Ossidi di Zolfo.

Vista la nota del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Biella, pervenuta a questa Amministrazione in data 28/08/2008, ns. prot. n. 36974, nella quale, a seguito di sopralluogo effettuato in data 25/06/2008 presso il complesso IPPC della Gabba Giulio s.r.I , sono stati riscontrati, al punto di emissione C1, afferente ad un generatore di vapore:

- 1. valori di concentrazione e di flusso di massa degli Ossidi di Azoto superiori ai limiti ammessi dall'Autorizzazione integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Biella con la Determinazione Dirigenziale n. 3619 del 31/10/2007.
- 2. valori di flusso di massa degli Ossidi di Zolfo superiori ai limiti ammessi dall'Autorizzazione integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Biella con la Determinazione Dirigenziale n. 3619 del 31/10/2007, derivanti da una portata campionata al punto di emissione superiore a quella indicata negli elaborati tecnici presentati dall'Azienda per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Tenuto conto che la Gabba Giulio s.r.l., con nota del 12/08/2008, Ns. prot. n. 35805, ha provveduto a richiede a questa Amministrazione la rettifica della portata autorizzata per il camino C1 afferente ad una caldaia Carimati, attiva presso lo stabilimento ubicato in via Vercellone n. 22 nel comune di Biella, in quanto erroneamente sottostimata nella relazione tecnica presentata per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Visto l'art. 11, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 59/05, che prevede, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferme restando le misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, che l'autorità competente proceda alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate.

Considerato che lo stabilimento oggetto del presente atto è stato autorizzato come impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento CE 1774/2002, e come tale rilevante ai fini della tutela salute pubblica, in relazione al rischio sanitario che un eventuale sospensione dell'attività potrebbe avere su area locale e vasta.

Visti:

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;

Vista la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, nonché dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento.

Visto il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 alla Regione Piemonte e agli enti locali della regione", pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001.

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 29/93.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa

- 1. Di diffidare la Gabba Giulio s.r.l, con sede legale e stabilimento in Via Vercellone, 22 nel Comune di BIELLA, dal mantenere in esercizio il generatore calore Carimati, afferente al punto di emissione C1, in maniera difforme da quanto prescritto dall'allegato D della Determinazione Dirigenziale n. 3619 del 31/10/2007, con particolare riguardo ai limiti di emissione stabiliti per gli Ossidi di Azoto pari a 500 mg/m³.
- 2. Di stabilire che nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto la Gabba Giulio s.r.l. dovrà mettere in atto tutte misure necessarie ad eliminare le problematiche che hanno determinato il superamento dei limiti di emissione assegnati per il punto C1.
- 3. Di dare atto che, in considerazione di quanto dichiarato dalla Società Gabba Giulio s.r.l., con nota del 12/08/2008, ns. prot. n. 35805, non si rende necessario provvedere alla diffida in ordine alle emissioni di limiti di flusso di massa di Ossidi di Zolfo rilevate da A.R.P.A., trattandosi di ipotesi di superamento derivante da erronea quantificazione della portata complessiva del punto di emissione C1.
- 4. Eventuali ulteriori richieste di proroga dovute a problemi tecnici dovranno pervenire agli enti di controllo almeno 10 giorni prima della scadenza del termine da prorogare

- per essere formalmente accettate, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Provinciale di respingere e sanzionare dilazioni non ritenute giustificabili.
- 5. Di disporre la notifica del presente atto alla Società Giulio Gabba s.r.l. mediante messo notificatore.
- 6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento ARPA di Biella e al Comune di Biella.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, o al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notifica ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Biella, lì		
		ETTORE TUTELA AMBIENTALE Giorgio Saracco)
Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal		
II Funzionario Responsal	bile	II Segretario Generale